



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI

Via Valcalda 1 - 32044 Pieve di Cadore - Tel. 0435 33072 - Fax 0435 517274 - www.cadorescuola.edu.it
C.F. 92001470258 - e mail: blis00100b@istruzione.it - blis00100b@pec.istruzione.it

Liceo Scientifico – Pieve di Cadore ITI e IPSSS Ottica – Pieve di Cadore
ITE e IPIA Mobile e Arredamento – Santo Stefano di Cadore

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1

Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/06/1998 n.249, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21/11/2007 n.235, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinare, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la loro irrogazione ed il relativo procedimento.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa a comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata non lesiva dell'altrui personalità.
6. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.
7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione ed ispirate al principio di gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
8. Ad esso è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore dell'Istituto. Queste attività non devono diventare comode scorciatoie per evitare o vanificare le sanzioni.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dall'Istituto sono sempre adottati dal Consiglio di Classe e per periodi non superiori ai quindici giorni. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
10. L'allontanamento dello studente dall'Istituto può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. (art. 4 co 9 - 9 bis - 9 ter dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti)
11. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con la famiglia tale da preparare il rientro nell'Istituto.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati

esterni.

Art. 2

Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita dell'Istituto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla vigente normativa, nonché ogni altra disposizione emanata dal Dirigente Scolastico.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente tutte le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno a cose o persone. Essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di migliorare la qualità della vita dell'Istituto.

Art. 3

Mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, conferenze, assemblee d'Istituto, autogestione, attività integrativa, ecc...).
2. Le mancanze disciplinari si dividono in mancanze non gravi, gravi e gravissime.
3. Configurano mancanze non gravi i seguenti comportamenti:
 - a) entrare in ritardo senza adeguata giustificazione entro i tre giorni successivi al ritardo stesso
 - b) non giustificare le assenze entro i tre giorni successivi al rientro
 - c) essere assenti alle lezioni pomeridiane senza aver presentato la mattina la richiesta di permesso di uscita anticipata
 - d) disturbare durante le attività didattiche
 - e) incuria dei locali nei quali si svolgono le attività scolastiche
 - f) uscire senza autorizzazione dalla classe
 - g) entrare in ritardo in classe (es dopo l'intervallo)
 - h) usare il cellulare senza l'autorizzazione dell'insegnante
 - i) non utilizzare gli appositi contenitori dei rifiuti e lasciare, al termine delle lezioni, l'aula e/o i banchi sporchi
 - j) usare un linguaggio volgare, sguaiato
4. Configurano mancanze gravi i seguenti comportamenti:
 - a) arrecare offese ai compagni, ai Docenti, al personale dell'Istituto, alle Istituzioni alle Religioni
 - b) l'incuria e/o il danneggiamento volontario delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto. Tale comportamento implicherà oltre all'irrogazione delle relative sanzioni anche l'obbligo del risarcimento del danno arrecato
 - c) l'impedimento del diritto degli Studenti ad apprendere e dei Docenti ad insegnare
 - d) uscire dall'istituto senza permesso
 - e) rovinare, alterare documenti scolastici, compreso il libretto personale
 - f) non osservare le norme dettate per la sicurezza
 - g) fumare e utilizzare sigarette elettroniche nei locali e nei luoghi di pertinenza dell'istituto

- h) utilizzare il cellulare durante le verifiche scritte
 - i) reiterare per almeno tre volte, nel corso dell'anno scolastico, comportamenti classificati come mancanze non gravi (comma 4 del presente articolo) per i quali siano state irrogate le sanzioni previste dall'articolo 4 comma 1.
5. Configurano mancanze gravissime i seguenti comportamenti:
- a) commettere atti di violenza fisica e/o morale
 - b) commettere atti di vandalismo
 - c) commettere atti di bullismo e cyberbullismo
 - d) mettere in atto comportamenti che configurino reati penali
 - e) comportarsi in modo da mettere a repentaglio l'incolumità propria o altrui
 - f) introdurre e/o fare uso di sostanze stupefacenti o alcoliche in tutta l'area scolastica
 - g) raccogliere, diffondere filmati, immagini, registrazioni vocali senza rispettare i diritti delle persone in qualsiasi momento della vita scolastica, anche se non riferibili all'attività didattica e anche dopo il termine delle lezioni se nell'ambito dell'area di pertinenza all'istituto
 - h) appropriarsi e/o sottrarre beni a danno della scuola, del personale, degli operatori esterni, dei compagni e di chiunque si trovi, anche momentaneamente e a qualsiasi titolo all'interno della comunità scolastica
 - i) reiterare per due volte, nel corso dell'anno scolastico, comportamenti classificati come mancanze gravi (comma 5 del presente articolo) per i quali siano state irrogate le sanzioni previste dall'articolo 4 comma 2.

Art. 4 Sanzioni

1. Per le mancanze non gravi è prevista l'ammonizione scritta del docente, del Responsabile di Sede o del Dirigente Scolastico sul registro elettronico, accompagnata dalla comunicazione ai genitori.
2. Le mancanze di cui alle lettere "e" e "i" prevedono anche la pulizia dell'ambiente o delle superfici sporcate.
3. In ogni caso il docente della classe potrà assegnare compiti aggiuntivi di carattere scolastico.
4. Per le mancanze gravi è previsto l'allontanamento dalle lezioni, per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione, fino a un massimo di 15 giorni.
5. Per le mancanze gravissime è previsto l'allontanamento dall'Istituto per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione, anche superiore ai 15 giorni, oppure fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale.
6. Per le casistiche di cui al punto 2, l'organo competente ad irrogare la sanzione dell'allontanamento è il Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe, alla presenza di tutte le sue componenti (docenti, genitori, alunni). Il Consiglio di Classe, sulla base del Patto di Corresponsabilità, ha facoltà di commutare la sanzione disciplinare in attività alternative utili alla comunità scolastica e/o socialmente utili e di definirne modalità e tempi. Le attività alternative non comportano la cancellazione del provvedimento disciplinare, ma evidenziano che l'allievo ha assunto consapevolezza del mancato rispetto delle regole. Il Consiglio di Classe ha, inoltre, facoltà di sospendere l'alunno da attività specifiche o da una o più Visite guidate o Viaggi d'istruzione.
7. Per le casistiche di cui al punto 3 l'organo competente ad irrogare la sanzione dell'allontanamento è il Consiglio di Istituto, qualora la proposta del Consiglio di Classe preveda la sanzione dell'allontanamento per più di 15 giorni.
8. Tutte le mancanze possono essere prese in considerazione dal Consiglio di Classe nell'attribuzione del credito scolastico, qualora il Consiglio di Classe ne valutasse l'incidenza sulla frequenza scolastica, sull'interesse e sull'impegno nella partecipazione al dialogo educativo.

Art. 5

Procedimento sanzionatorio

1. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione del Docente, del Responsabile di Sede o del Dirigente Scolastico nel registro di classe, che provvede ad annotare il nominativo dello studente e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa classificandola come mancanza non grave o mancanza grave o mancanza gravissima.
2. Il Docente provvede a segnalare l'accaduto al Coordinatore di Classe o al Responsabile di Sede o al Dirigente Scolastico.
3. La sanzione irrogata è riportata nel Registro di classe e nel libretto personale dello studente.
4. In caso di mancanza grave e gravissima è previsto l'immediato avvio del procedimento sanzionatorio: il Dirigente Scolastico, informato dal Coordinatore di Classe o dal Responsabile di Sede, convoca urgentemente, comunque non oltre i due giorni utili successivi alla segnalazione, il Consiglio di Classe in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti; invita inoltre lo studente interessato e i genitori per esporre le proprie ragioni.
5. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi e di farsi difendere dai due Rappresentanti di classe.
6. Il Consiglio di Classe, uditi lo studente, i Rappresentanti di classe ed il Docente, irroga la sanzione a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti.
7. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare che viene anche annotato nel Registro di classe.

Art. 6

Registro delle sanzioni

1. Le sanzioni superiori all'ammonizione scritta vengono registrate nel Protocollo Riservato.

Art. 7

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola disciplinato dal successivo art. 8, che decide nel termine di dieci giorni.
2. L'accettazione di attività alternative alla sospensione equivale a rinuncia all'eventuale ricorso.
3. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 8

Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
 - due rappresentanti dei docenti
 - due rappresentanti dei genitori
 - due rappresentanti degli studenti.
2. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto; svolgono il ruolo di Rappresentanti

dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto; svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

3. Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).
4. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
5. I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive.
6. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.
7. In prima convocazione le sedute sono valide con la presenza di tutti i componenti, in seconda convocazione con la presenza di metà più uno dei componenti.
8. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti favorevoli, in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammessa l'astensione dal voto.
9. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Dirigente Scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare - di volta in volta - il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo almeno tre giorni prima della seduta.
10. Nel caso in cui uno dei membri dell'Organo sia direttamente coinvolto, perché docente sanzionatore, alunno sanzionato o genitore di alunno sanzionato, ha il dovere di astensione dalla seduta.
11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata e di questo dovrà informare il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto tramite comunicazione scritta.
12. L'Organo di Garanzia si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento e di quello di Istituto.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo dell'Istituto e ne viene consegnata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Il Dirigente Scolastico

Mara De Lotto

documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.lgs.82/05 e
s.m.i. e l. coll.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE:

Il sottoscritto D.S.G.A. certifica che copia del presente Regolamento, modificato con delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 14/12/2018, è stato pubblicato all'Albo online dell'Istituto in data 04/01/2019.

F.to Il Direttore Amministrativo
M. Grazia Tabacchi